

REGOLAMENTO (CEE) N. 2957/88 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1988
che stabilisce l'importo dell'accordo sul costo dello smercio di taluni prodotti
della distillazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che l'importo dell'accordo sul costo dello smercio dei prodotti della distillazione deve essere fissato prima dell'inizio di ogni esercizio, tenendo conto del deprezzamento applicato ai prodotti della distillazione obbligatoria acquistati in regime d'intervento pubblico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Per l'esercizio 1989, tale coefficiente è fissato a 0,7.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.